

Presupposti - Verità della notizia - Inesattezze secondarie o marginali - Irrilevanza - Carattere diffamatorio, oltre che falso, della circostanza erroneamente riferita - Valutazione con riferimento all'intero narrato - Necessità - Fattispecie.

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio. (Nella specie, la S.C. SEZIONE TERZA E VI ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze inesatte, vale a dire che un medico, indicato come autore della somministrazione di sostanze dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione per via delle sue dimissioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato "definitivamente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine confermata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020 (Rv. 657501 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2043](#)